

**Calo del 50% solo per quelli facoltativi**

## I giudici: niente tagli ai corsi per i sanitari

Formazione. Il taglio del 50 per cento della spesa a decorrere dal 2011 non è applicabile all'educazione continua in medicina, la cosiddetta Ecm, ma deve limitarsi alle iniziative autorizzate discrezionalmente. La legge 122 del 30 luglio 2010 colpisce solo i programmi facoltativi. La Corte dei Conti di Venezia risponde così alla richiesta di parere della Regione Veneto, togliendo ogni dubbio su una questione che ha fatto scattare l'allarme in tutto il Veneto della sanità pubblica, mettendo in serio imbarazzo le Ulss, oltre che Veneto Formss, la scuola "in house" delegata da Venezia a svolgere attività didattica per il personale socio-sanitario delle aziende venete.

**LA PAURA PER LO STOP AI CORSI.** Il timore era che si dovesse rinunciare a buona parte dei corsi formativi. Da una parte una scure impietosa: secondo la legge varata lo scorso anno dal ministro dell'economia, la spesa annua delle amministrazioni pubbliche per attività di formazione non può, come detto, superare il 50 per cento dell'importo sostenuto nel

2009. Un blocco pesante e rigoroso. Dall'altra parte, l'obbligo per le aziende sancito da un'altra normativa, il decreto legislativo 502 del 1992, ma anche dai contratti nazionali di lavoro, di garantire la formazione e l'aggiornamento professionale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, tecnica, amministrativa, e dell'area del comparto. Da qui un circolo vizioso dal quale le Ulss non sapevano più come uscire. Per questo il segretario regionale della sanità Domenico Mantoan ha formulato alla Corte dei Conti un articolato quesito per chiedere se i tagli debbano colpire la formazione obbligatoria. Mantoan ha ricordato come l'Accordo Stato-Regioni del 2010 definisca l'educazione continua in medicina un settore strategico per migliorare il Servizio sanitario nazionale a vantaggio dei cittadini, e ha allegato il parere sull'ambito di applicazione della norma in discussione già emesso dalla Corte dei Conti della Lombardia, secondo la quale soltanto gli interventi facoltativi incorrono nel drastico ridimensionamento dei fondi.

**LA SOLUZIONE.** L'interpretazione della Regione Veneto va nella

stessa direzione: le risorse finanziarie destinate a un'attività essenziale per migliorare la qualità dell'assistenza e assicurare i Lea, i Livelli essenziali di assistenza, non vanno toccate. Altra riflessione di Mantoan: l'Ecm obbliga il personale delle aziende sanitarie a conseguire il livello minimo dei crediti formativi in base a quanto deciso da una commissione nazionale e prevede forme di penalizzazione per chi non adempie a tale indicazione. La Corte dei Conti, con il parere firmato dalla presidente facente funzioni Diana Calaciura Traina e dai due relatori Aldo Carleschi e Giampiero Pizziconi, ha dunque giudicato valide e legittime le considerazioni della Regione, richiamandosi, appunto, al dettato del decreto legislativo 502 del 1992 e ai contratti nazionali di lavoro del 1996, del 2004 e del 2005 per dirigenza e comparto. A corredo del parere le delibere non solo della Corte dei Conti della Lombardia, ma anche delle sezioni dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, concordò le prime due sul fatto che il contenimento della spesa non debba riguardare attività correlate a obblighi normativi, e perentoria la terza sulla necessità che gli enti debbano tenere conto dei contratti in essere sui percorsi formativi pluriennali. Del resto - questa la conclusione della delibera del Collegio - formazione e aggiornamento sono fra gli obiettivi del Piano sanitario nazionale in quanto strumenti importanti per garantire servizi ottimali agli assistiti. ♦ **FP.**